

OGGETTO: SPOSTAMENTO MERCATO DI VIA B. MARCELLO

Il Consiglio di Zona 3, preso atto:

- del **vincolo ambientale** a cui è soggetta la via Benedetto Marcello (D.M. 22/05/1965);
- della **vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale in materia di tutela e salvaguardia dei beni paesaggistico-ambientali e di disciplina dell'esercizio del commercio su aree pubbliche**:
 - **Codice dei Beni Culturali e dell'ambiente** - Parte III - Beni paesaggistici dlgs 22/01/2004 n. 42;
 - **D.lgs. 59/2010** del 26/03/2010, in attuazione della **direttiva 2006/123/CE**, art. 70 "**Commercio al dettaglio su aree pubbliche**";
 - **Legge regionale** della Lombardia 11/03/2005 **n.12 "Legge per il governo del territorio"** - Titolo V "**Beni paesaggistici**";
 - **Criteri attuativi del Titolo V della l.r. 12** del 2005 della Lombardia, approvati con DGR n.8/2121 del 15/03/2006;
 - **Legge regionale** della Lombardia del 2/02/2010 **n.6 -Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - Sezione III "Commercio su aree pubbliche"**;
 - vigente **Regolamento d'uso del verde del Comune di Milano**;
 - vigente **Regolamento per la disciplina del commercio ambulante**;
 - vigente **Regolamento del Corpo di Polizia Municipale**;
 - vigente **Regolamento Locale d'Igiene**;
 - vigente **Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale**;
 - vigente **Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP)**;
 - vigente **Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni**;
- della **Delibera n. 67 della Seduta Consiglio di zona 3 del 31 maggio 2012**, allegata e parte integrante del presente atto.
- del progetto di ipotesi trasferimento in via Andrea Doria preparato dal Settore Commercio, Ufficio Ispettori su area pubblica, che prevede la collocazione di 59 banchi, di cui 29 banchi alimentari, 27 banchi non alimentari e 4 autonegozi alimentari nel parterre di via Andrea Doria tra piazzale Loreto e via Palestrina, esaminato dal gruppo di lavoro sul mercato di via Benedetto Marcello istituito dalla Commissione Lavoro, Attività Produttive e Sicurezza del CdZ 3;
- del fatto che questo trasferimento era già stato ipotizzato nel 2007 come soluzione provvisoria durante i lavori di realizzazione del parcheggio e tale scelta era stata condivisa in una conferenza di servizi di tutti i settori interessati, compreso il Consiglio di Zona 3, e in una riunione del comitato intersettoriale trasporti e mobilità – comitato tecnico per la mobilità del 19 aprile 2007;
- del fatto che la collocazione dei banchi intorno al parcheggio sotterraneo di via Benedetto Marcello e in via Mercadante era stata considerata provvisoria sino al termine dei lavori del parcheggio;

Con riferimento al perdurare delle violazioni delle principali e sopra citate leggi comunitarie, dello Stato, della Regione Lombardia, dei Regolamenti del Comune di Milano

Considerato che:

- 1) Via Benedetto Marcello è sottoposta a **Vincolo Ambientale L.1497/39** apposto con Decreto Ministeriale del 22/06/65 che recita: **"...costituite ognuna da bellissimi viali, lungo i quali negli ultimi anni si sono affiancati edifici di grande valore architettonico, veri capolavori di architettura Liberty ed Eclettica, ed estesi tappeti erbosi con giardini..."**
- 2) L'art. 1 commi 3, 4 e 5 del **D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"**, recita: **"Lo stato, le regioni, le città metropolitane, le province ed i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione."** – **"Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale."** – **"I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione."**
- 3) L'art. 20 comma 1 del D.Lgs 42/2004 recita: **"I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione."**
- 4) L'art. 146 comma 1 del D.Lgs 42/2004 recita: **"I proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree elencate all'art. 157 <...omissis...>. non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".**
- 5) **I Criteri attuativi del Titolo V della l.r. 12 del 2005** della Lombardia, approvati con DGR n.8/2121 del 15/03/2006 E' il testo che costituisce la **nuova norma di riferimento** cui Regione ed **Enti locali dovranno attenersi nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici**; indica un percorso metodologico finalizzato al miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi sul territorio lombardo, affrontando il tema del paesaggio a partire dalla **Convenzione Europea del Paesaggio** (ratificata dallo Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006, n. 14) e dal **Codice dei Beni Culturali e del paesaggio** (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
- 6) Recependo la normativa nazionale e regionale di cui sopra, il **"Piano territoriale regionale della Lombardia** nei criteri degli **"INDIRIZZI DI TUTELA - parte IV - Degrado e compromissione paesistica: indirizzi di riqualificazione e di contenimento"** prevede di agire il più possibile sulle cause che determinano il degrado puntando sulla volontà di valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio e inoltre di porre in atto azioni di riqualificazione paesistica come risorsa fondamentale e prioritaria.
- 7) **Regione Lombardia** classifica via Benedetto Marcello con il codice "215 - Bellezze d'insieme" - vincolo 1497/39, comma 3° e 4°, identificato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio- (**S.I.B.A.** Sistema Informativo Beni Ambientali di Regione Lombardia).
- 8) **Legge regionale n. 6 del 2/02/2010** -Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - **Sezione III "Commercio su aree pubbliche" che all'art. 16 "Ambito di applicazione e definizioni"** al comma 1 recita **"La presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e statale."**
- 9) Il **D.lgs. 59/2010** del 26/03/2010, in attuazione della **direttiva 2006/123/CE**, all'art. 70 **"Commercio al dettaglio su aree pubbliche"** recita: **"In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche".**

Considerato inoltre che:

- **Il Corpo Forestale dello Stato** ha ripetutamente trasmesso rapporti "per motivi di giustizia" in cui **richiedeva al Comune di Milano di provvedere al ripristino ed alla tutela dell'area sottoposta a vincolo** (D.M. 22/06/65);
- **più volte è stata ribadita la incompatibilità dell'area con la realizzazione del mercato ambulante come di seguito evidenziato:**
 - a. **Il Corpo Forestale dello Stato** prot. n°. 510 del 15.10.1998 scrive al Comune di Milano: *"nel tratto compreso fra via Vitruvio e via Scarlatti l'area, pur con la presenza di piante, è completamente pavimentata ed adibita a sede di mercato ambulante. **Sia l'uso che la completa impermeabilizzazione sono in totale contrasto con la conservazione del patrimonio arboreo; l'asfissia del suolo, la costipazione, la nulla permeabilità, i danni causati da urti, gli scortecciamenti, la mancanza di irrigazione di soccorso costituiscono grave pregiudizio per le piante.** Quanto appena detto è dimostrato dal progressivo deperimento e morte dei soggetti radicati nell'area: i platani presenti sono in gravi condizioni; i giovani tigli, piantati qualche anno fa, sono ormai decimati ed i pochi rimasti vitali non hanno oggettiva possibilità di potersi affermare e sviluppare".*
 - b. Il **Settore Parchi e Giardini** il 18.11.1998 risponde: *"... **lo scrivente settore non è mai stato favorevole alla presenza del mercato per gli ovvi inconvenienti che tale situazione determina sul patrimonio arboreo**..... in passato si è anche operato sull'area senza la dovuta ed indispensabile collaborazione fra settori come evidenziato nella risposta al rapporto del **Corpo Forestale dello Stato** inviata dal **Settore Parchi e Giardini** in data 18.11.1998 che testualmente recita: **"... lo scrivente settore già nel marzo 1995 aveva provveduto a segnalare tale situazione ai competenti settori per le iniziative di pertinenza purtroppo la collaborazione avuta in proposito è stata decisamente inesistente"**.*
 - c. **La Corte dei Conti** – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia prot. n. 18099 del 19.02.1999 invita il **Corpo Forestale dello Stato** a stilare un ulteriore rapporto per danneggiamento del patrimonio arboreo in **area soggetta a vincolo paesaggistico** avvenuto in via Benedetto Marcello ed a comunicare le risultanze dell'indagine, evidenziando i motivi per cui la **condotta tenuta dai responsabili comunali sia da ritenersi censurabile**, e l'importo stimato occorrente per il **ripristino dei luoghi e per la riparazione del patrimonio boschivo**.
 - d. **Il rapporto**, susseguente e dettagliato **del Corpo Forestale dello Stato** prot. n° **78/RSPF del 30.04.1999** evidenzia una **situazione di rilevante degrado**, purtroppo in continua progressione **visto l'utilizzo improprio che ancora oggi si esercita sull'area in questione**. Viene segnalata in particolare la scomparsa dei tappeti erbosi con giardini ed il taglio con la mancata ripiantumazione di decine di alberi che costituivano i sette filari nel tratto Vitruvio/Scarlatti. **Si evidenzia la non autorizzazione all'asfaltatura di verde vincolato. Si ribadisce poi come il Settore Parchi e Giardini riconosca che la presenza del mercato determini ovvi inconvenienti al patrimonio arboreo**, a conferma di ciò numerosi sono i **rapporti redatti dalla Polizia locale**. Infine, fra gli **interventi necessari a ridare al verde di via Benedetto Marcello qualità e dignità**, sono stati indicati la **ricostituzione dei filari originari e la ricostituzione dei tappeti erbosi**, interventi che **devono essere di competenza dell'Amministrazione Comunale che deve operare con attenzione e riguardo e nel rispetto della vigente legislazione**.

- Ciò evidenziato si precisa inoltre che il parcheggio interrato di via Benedetto Marcello fra le vie Scarlatti e Petrella, è stato realizzato solo a seguito dell'approvazione delle Competenti Autorità con la seguente motivazione e prescrizione nelle **"finalità dell'intervento e valorizzazione del vincolo ambientale"** che recita: **"... il progetto del parcheggio costituisce l'occasione, forse unica ed irripetibile in zona, per raggiungere un importantissimo risultato: quello di attuare le prescrizioni che hanno motivato la tutela ambientale ..."**

Tenuto conto inoltre che:

A sostegno di quanto richiesto da anni sia dai residenti sia dal Consiglio di Zona 3, benché la vigente normativa sia già sufficientemente esaustiva e ancor più rigida per la tutela dei beni paesistici, si cita la **sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, 04 febbraio 2002, n. 657** in cui viene ribadito che **"Il vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che il vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi al contrario, un maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua. La circostanza che una zona sia prevalentemente urbanizzata, o addirittura già paesisticamente degradata, non fa venir meno la esigenza di evitare che una zona soggetta per legge a vincolo sia preservata da ulteriori interventi deturpanti."**

Tutto ciò premesso

- **nel rispetto dell'esistente vincolo ambientale** a cui è sottoposta l'area di Via Benedetto Marcello;
- **nel rispetto della citata e vigente normativa comunitaria, statale, regionale e comunale** volta sia al rispetto della tutela ambientale sia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- **nel rispetto degli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale e dei doveri che gli competono per legge;**
- al fine di evitare che il degrado dell'area di via Benedetto Marcello si incrementi ulteriormente e comprometta anche la parte recentemente realizzata sopra i box sotterranei

IL CONSIGLIO DI ZONA 3 CHIEDE

al signor Sindaco **Giuliano Pisapia**

all'Assessore all'ambiente, arredo urbano e verde **Pierfrancesco Maran**

all'Assessore al commercio **Franco D'Alfonso**

all'Assessore ai lavori pubblici **Lucia Castellano**

all'Assessore alla sicurezza e Polizia Locale **Marco Granelli**

- I. di predisporre tutti gli atti necessari per trasferire il mercato bisettimanale di via Benedetto Marcello in via Andrea Doria tra piazzale Loreto e piazza Caiazzo attuando lo spostamento della linea 90-91 dal parterre centrale tra via Palestrina e piazza Caiazzo
- II. di provvedere senza incertezze al ritiro delle licenze nel caso di irregolarità;
- III. di ridurre comunque progressivamente il numero dei banchi del mercato a 140, non mettendo a bando i banchi che si sono liberati e si libereranno in futuro rispetto ai 200 banchi massimi previsti attualmente;
- IV. di avviare nella nuova area di mercato di via Andrea Doria la raccolta differenziata dell'umido con installazione di compattatori per il resto dei rifiuti e di vigilare sull'obbligo da parte degli operatori di lasciare pulita l'area del loro banco, in modo

da eliminare i lunghi periodi di pulizia da parte dell'AMSA e di ridurre i costi al minimo indispensabile diminuendo l'impatto del mercato sulla popolazione residente;

- V. di predisporre adeguati controlli sulla dimensione dei banchi e sulla presenza di operatori abusivi in modo che il mercato si svolga in modo più ordinato che attualmente, anche utilizzando gli ispettori di mercato;
- VI. di adottare quanto richiesto nella delibera n.67 della seduta del consiglio di zona 3 del 31 maggio 2012, allegata e parte integrante del presente atto.

Si chiede inoltre, qualora non fosse possibile attuare in tempi brevi e contestualmente quanto al punto I,

di iniziare col trasferire i 59 banchi del mercato bisettimanale di via Benedetto Marcello, collocati in via Mercadante e in via Benedetto Marcello intorno al parcheggio sotterraneo, nel parterre di via Andrea Doria tra piazzale Loreto e via Palestrina, prevedendo di collocare i mezzi degli ambulanti in carreggiata sul lato dei numeri civici dispari e sul parterre sul lato dei numeri civici pari per non interferire con la fermata dei mezzi pubblici, data la provvisorietà dello spostamento del mercato in via Mercadante, il degrado dell'area a verde intorno al campo giochi sopra il parcheggio sotterraneo di via Benedetto Marcello e la situazione allarmante delle grate del parcheggio stesso che vengono costantemente occluse o intasate dai rifiuti del mercato.

Il Presidente